

448 04 GIU. 2004

9

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - Comune di Ariccia: Soc. PIC Srl - Ampliamento di stabilimento industriale sulla via delle Grotte, in variante al P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO



Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

Che, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

Che l'Amministrazione Comunale di Ariccia ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.7.2002, avverso la quale, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 26.9.2002 di presa d'atto, non sono state presentate osservazioni.

Che con nota prot. 637/03 del 03.3.2003 la Provincia di Roma ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per gli interventi in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi medesimi.

Che l'area, identificata al catasto al Foglio n. 8 particelle 20, 22, 23, 164 di superficie complessiva pari a mq 14.533, è attualmente destinata a Zona E Sottozona F2 Agricola e che occorre variare la destinazione urbanistica a zona D1- Zone miste per l'artigianato e piccolo industrie, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Che il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 55431 del 18.04.2003 ha convocato apposita Conferenza di servizi.

Che la stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, si è conclusa positivamente in data 04.6.2003 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti e fossero presentate le autorizzazioni e/o concessioni in sanatoria.

Che nell'ambito della medesima sono stati acquisiti i pareri ed i nulla osta di rito.

AQ

448 04 GIU. 2004

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 16.6.2003 con nota prot. n. 79532.

Che il proponente ha trasmesso le concessioni in sanatoria per il tramite dell'ASP, in data 14.11.2003

Che nei termini di cui all'art. 34 del Dlgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

PRESO ATTO


- Del verbale della Conferenza di servizi del 04.6.2003.
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, rilasciato con nota prot.35015/2003 del 05.12.2003.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile, reso con nota prot. D2/134161 fasc. 3675 del 09.9.2003.
- Della attestazione del Sindaco di Ariccia datata 17.2.2003 e della certificazione del tecnico comunale datata 17.2.2003 di insussistenza di vincoli ambientali sull'area interessata.
- Della attestazione del Sindaco di Ariccia, datata 07.5.2003, e della certificazione del tecnico comunale, datata 05.5.2003, di insussistenza di gravami di uso civico.
- Del nulla osta della Dir. Reg.le Agricoltura Area Usi Civici, reso nell'ambito della Conferenza di servizi del 04.6.2003.
- Della dichiarazione del progettista di esclusione dalle procedure di VIA, resa in conferenza di servizi 04.6.2003.
- Del parere favorevole del Comune di Ariccia con la prescrizione di rilasciare essa stessa il permesso di costruire, reso in conferenza di servizi del 04.6.2003.
- Del parere preventivo di massima favorevole con prescrizioni della ASL RM/H - Distretto H/2 Servizio Igiene Pubblica, reso con nota prot. 498/04.

Dell'allegato schema di Accordo di Programma

VISTO

Il progetto, che si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. Documentazione fotografica
3. Variante di destinazione urbanistica
4. Planimetria generale
5. Sezione prospetti capannoni B/D
6. Sistemazione argine Fosso Secco
7. Planimetria generale - Aggiornamento



CONSIDERATO


Che l'intervento comporta incremento occupazionale.

Che pertanto nulla osta alla conclusione dell'accordo.

RITENUTO

Di aderire all'Accordo in oggetto.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

448 04 GIU. 2004 

VISTO

Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;


Atteso che è stata esperita la procedura della concertazione con le parti sociali

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane"- Comune di Ariccia: Soc. PIC Srl - Ampliamento di stabilimento industriale sulla via delle Grotte, in variante al P.R.G.


IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

04 GIU 2004





REGIONE LAZIO

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - Comune di Ariccia: Soc. PIC Srl – Ampliamento di stabilimento industriale sulla via delle Grotte, in variante al P.R.G.

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

Che, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

Che l'Amministrazione Comunale di Ariccia ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.7.2002, avverso la quale, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 26.9.2002 di presa d'atto, non sono state presentate osservazioni.

Che con nota prot. 637/03 del 03.3.2003 la Provincia di Roma ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per gli interventi in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi medesimi.

Che l'area, identificata al catasto al Foglio n. 8 particelle 20, 22, 23, 164 di superficie complessiva pari a mq 14.533, è attualmente destinata a Zona E Sottozona E2 Agricola e che occorre variare la destinazione urbanistica a zona D1- Zone miste per l'artigianato e piccole industrie, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Che il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 55431 del 18.04.2003 ha convocato apposita Conferenza di servizi.

Che la stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, si è conclusa positivamente in data 04.6.2003 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti e fossero presentate le autorizzazioni e/o concessioni in sanatoria.

Che nell'ambito della medesima sono stati acquisiti i pareri ed i nulla osta di rito.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 16.6.2003 con nota prot. n. 79532.

Che il proponente ha trasmesso le concessioni in sanatoria per il tramite dell'ASP, in data 14.11.2003

Che nei termini di cui all'art. 34 del D.lgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di servizi del 04.6.2003.
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, rilasciato con nota prot.35015/2003 del 05.12.2003.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile, reso con nota prot. D2/134161 fasc. 3675 del 09.9.2003.
- Della attestazione del Sindaco di Ariccia datata 17.2.2003 e della certificazione del tecnico comunale datata 17.2.2003 di insussistenza di vincoli ambientali sull'area interessata.
- Della attestazione del Sindaco di Ariccia, datata 07.5.2003, e della certificazione del tecnico comunale, datata 05.5.2003, di insussistenza di gravami di uso civico.
- Del nulla osta della Dir. Reg.le Agricoltura Area Usi Civici, reso nell'ambito della Conferenza di servizi del 04.6.2003.
- Della dichiarazione del progettista di esclusione dalle procedure di VIA, resa in conferenza di servizi 04.6.2003.
- Del parere favorevole del Comune di Ariccia con la prescrizione di rilasciare essa stessa il permesso di costruire, reso in conferenza di servizi del 04.6.2003.
- Del parere preventivo di massima favorevole con prescrizioni della ASL RM/H - Distretto H/2 Servizio Igiene Pubblica, reso con nota prot. 498/04.

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t Francesco Storace ed il Comune di Ariccia rappresentato dal Sindaco p.t. Vittorioso Frappelli, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in sede di conferenza di servizi:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. Documentazione fotografica
3. Variante di destinazione urbanistica



4. Planimetria generale
5. Sezione prospetti capannoni B/D
6. Sistemazione argine Fosso Secco
7. Planimetria generale - Aggiornamento



ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ariccia limitatamente alle aree interessate dagli interventi:

**da "Zona E Sottozona E2 Agricola"
a "zona D1 - Zone miste per l'artigianato e piccole industrie,
con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.**

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico

1. Siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Relazione Geologica, a firma del Dott. Geol. A. Menghini, allegata al progetto (Pagg. 12 e 13);
2. I parametri geotecnici rilevati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite puntuali indagini geognostiche da eseguirsi preventivamente alla stesura dei progetti definitivi, al fine di determinare sui reali luoghi di imposta, le caratteristiche geomeccaniche dei terreni nonché accertare l'esatta posizione ed escursione del livello piezometrico;
3. I risultati delle indagini e delle prove geotecniche dovranno essere utilizzati al fine di individuare la profondità alla quale posizionare il tipo di fondazione più idoneo, ed inoltre, per il dimensionamento delle necessarie opere di sostegno, provvisorie e definitive, dei piani seminterrati;
4. Il piano di posa delle singole d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista litologico e geotecnico;
5. I piani seminterrati degli edifici dovranno essere posizionati a non meno di 1,50 metri di franco dalla quota di massima escursione della falda idrica;
6. Il materiale terroso o lapideo proveniente da scavi dovrà essere sistemato sul posto, mentre quello in esubero dovrà essere trasportato in discarica autorizzata;
7. Siano adottate opere di sostegno provvisorie, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai mt 1,5 dal piano campagna;
8. Sia realizzato un adeguato sistema per lo smaltimento e il buon drenaggio delle acque meteoriche, opportunamente dimensionato secondo le superfici impermeabili da realizzare, tenendo conto delle condizioni pluviometriche del luogo;
9. Le acque provenienti dalle sedi stradali e dalle superfici impermeabilizzate devono essere opportunamente raccolte e convogliate verso i sistemi idraulici già presenti nel territorio, al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale ed eventuali impaludamenti sia nell'area di interessa che a valle della stessa;
10. Gli interventi di sistemazione dell'argine del Fosso Secco siano progettati eseguendo verifiche idrauliche sulle portate del corso d'acqua; i muri di contenimento degli argini devono essere realizzati in modo da non alterare l'attuale assetto idrologico del corso d'acqua, e non compromettere la stabilità delle sponde;

11. Qualora si evidenziassero durante l'esecuzione delle opere progettuali situazioni non previste si rivaluti l'insieme con il supporto del geologo;
12. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni di inquinamento delle falde acquifere;
13. La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni.

Azienda U.S.L. RM H - Distretto II2 - Servizio Igiene Pubblica

1. Siano rispettate le seguenti normative e conseguenti adempimenti:
 - D.Lgs. 152/99 e s.m.i. in tema di smaltimento delle acque reflue; in particolare concessione dell'autorizzazione della Provincia di Roma per le acque di scarico e per le acque meteoriche;
 - L. 447/95 in tema di inquinamento acustico se previsto;
 - D.P.R. 203/88 norma in materia di qualità dell'aria se prevista;
 - L. 13/89 e D.M. 236/89 in tema di superamento delle barriere architettoniche;
 - D.P.R. 303/56 e s.m.i. in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - D.Lgs. 32/98 - verifica distributore di carburanti;
 - D.P.R. 380/01 e Regolamento d'Igiene del Comune di Ariccia;
 - La legislazione e le normative specifiche delle attività che si intendono porre in essere.

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Ariccia - o suo delegato - che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Ariccia entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Ariccia: Il Sindaco

Roma li

